

Alla c.a. della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Valentina Vezzali

## **RIFORMA DELLO SPORT**

### **Consultazione pubblica concernente il Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 in materia di lavoro sportivo**

Gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n.36 del 28/02/2021 di riforma dello Sport prevedono delle aliquote contributive e un'imposizione fiscale sul rapporto di lavoro sportivo dilettantistico che non tengono conto della specificità di detto rapporto di lavoro, specificità che era stata invece evidenziata nei criteri e principi direttivi della Legge delega n. 86 dell'8 agosto 2019.

Ove gli articoli 35 e 36 del suddetto decreto legislativo non venissero adeguatamente modificati, la stragrande maggioranza delle ASD/SSD non sarebbero certamente in grado di sostenere l'elevato incremento del costo del lavoro, con le immaginabili ripercussioni anche sui lavoratori sportivi.

Ciò premesso, questa ASD desidera sottoporre alla sua cortese attenzione la seguente proposta di modifica sulle misure contributive e fiscali da applicarsi ai rapporti di lavoro sportivo dilettantistico.

### **TRATTAMENTO FISCALE**

I compensi complessivamente percepiti nell'anno d'imposta **non concorrono** alla formazione del reddito imponibile fino ad un importo di 10.000 euro;

Sui compensi complessivamente percepiti nell'anno d'imposta superiori a 10.000 euro e fino a 20.000 euro è operata una ritenuta alla fonte **a titolo d'imposta sostitutiva** con aliquota del 10%;

Sui compensi complessivamente percepiti nell'anno d'imposta superiori a 20.000 euro e fino a 30.000 euro è operata una ritenuta alla fonte **a titolo d'imposta sostitutiva** con aliquota del 15%;

Sui compensi complessivamente percepiti nell'anno d'imposta superiori a 30.000 euro è operata una ritenuta alla fonte **a titolo di acconto d'imposta** pari al 23% oltre alle addizionali regionale e comunale.

**Osservazione:** tenuto conto delle finalità sociali connesse con la pratica sportiva dilettantistica, il sistema di tassazione esposto appare più che congruo considerando che per le partite IVA con regime forfettario è prevista un'unica aliquota del 5% (**sul reddito imponibile**) fino ad un fatturato 65.000 euro per i primi 5 anni di attività e, successivamente un'unica aliquota del 15%.

Inoltre sarebbe anche assicurata una certa gradualità dell'imposizione fiscale.

## **TRATTAMENTO PREVIDENZIALE**

I compensi complessivamente percepiti nell'anno d'imposta sono assoggettati ad un'aliquota contributiva del 10% di cui 1/3 a carico del collaboratore sportivo e 2/3 a carico della A.S.D./S.S.D.

I contributi previdenziali a carico del collaboratore sportivo sono deducibili dall'imponibile fiscale.

**Osservazione:** tenuto conto delle finalità sociali connesse con la pratica sportiva dilettantistica, il sistema di tassazione esposto appare più che congruo considerando che le Casse di previdenza private delle professioni ordinistiche prevedono in media un'aliquota contributiva del 15% e un'aliquota ridotta per i primi anni di attività.

Si allegano alla presente proposta dei prospetti dai quali è possibile desumere: l'incremento del costo del lavoro per le ASD/SSD e la riduzione dei compensi netti per i lavoratori sportivi dilettanti.

Detti prospetti, nei quali si è ipotizzato il mantenimento dei compensi lordi annui, mettono a confronto la situazione attuale, sia con quella relativa alla normativa di cui agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n.36/2021 che con quella delle modifiche qui proposte.